NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE

Art. 2 (Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare)

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1977, n. 1085

Una nave a propulsione meccanica, quando e' in navigazione, deve portare:

1) sull'albero di trinchetto oppure a proravia del medesimo o se e' una nave priva dell'albero di trinchetto, nella parte prodiera della nave, un fanale a luce bianca, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di venti rombi di bussola (225 gradi), fissato in modo da mostrare la sua luce per dieci rombi (112 gradi e mezzo), da ciascun lato della nave, cioe' dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo), a poppavia del traverso di ciascun lato e di una intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno cinque miglia;

2) a proravia oppure a poppavia del fanale a luce bianca prescritto dai n. 1) del presente articolo, un secondo fanale a luce bianca di struttura e caratteristiche uguali a quelle di detto fanale. Per le navi di lunghezza inferiore a metri 45,75 (150 piedi) il predetto secondo fanale a luce bianca e' facoltativo;

3) i due fanali a luce bianca di cui sopra devono essere disposti nel piano di simmetria, in modo che uno sia almeno metri 4,57 (15 piedi) piu' alto dell'altro, ed in posizione tale fra loro che il fanale a proravia sia sempre mostrato piu' basso di quello a poppavia. La distanza orizzontale fra i predetti due fanali a luce bianca deve essere almeno tre volte la distanza verticale il piu' basso di tali fanali a luce bianca, o il fanale se ne esiste uno solo, deve essere disposto ad un'altezza dallo scafo non inferiore a metri 6,10 (20 piedi) e se la larghezza della nave e' superiore a metri 6,10 (20 piedi), ad un'altezza dallo scafo non inferiore a tale larghezza; in ogni caso non e' necessario che il fanale sia disposto ad un'altezza dallo scafo superiore a metri 12,20 (40 piedi). In ogni circostanza il fanale o i fanali, secondo i casi, devono essere disposti in modo da essere al di sopra e liberi da qualsiasi altro fanale o sovrastruttura che possano impedirne la visibilita';

4) sul lato dritto un fanale a luce verde, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato, in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso sulla dritta e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una

distanza di almeno due miglia;

5) sul lato sinistro un fanale a luce rossa, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di dieci rombi di bussola (112 gradi e mezzo), fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a due rombi (22 gradi e mezzo) a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

6) i suddetti fanali laterali a luce verde o a luce rossa devono essere provvisti, dal lato interno della nave, di schermi che si prolunghino almeno metri 0,91 (3 piedi) a proravia del fanale in modo da impedire che la luce di questo possa essere veduta dall'altra parte della prora. Un idrovolante in flottaggio deve portare:

1) nella parte prodiera e nel piano longitudinale centrale, dove possa essere meglio veduto, un fanale a luce bianca, costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco di orizzonte di 220 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce per 110 gradi da ciascun lato dell'idrovolante, cioe' dalla prora fino a 20 gradi a poppavia del traverso di ciascun lato, e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanze di almeno tre miglia;

2) all'estremita' dell'ala destra un fanale a luce verde costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco di orizzonte di 110 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a 20 gradi a poppavia del traverso sulla dritta e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia;

3) all'estremita' dell'ala sinistra un fanale a luce rossa costruito in modo da mostrare una luce ininterrotta su un arco d'orizzonte di 110 gradi, fissato in modo da mostrare la sua luce dalla prora fino a 20 gradi a poppavia del traverso sulla sinistra e di intensita' luminosa tale da essere visibile ad una distanza di almeno due miglia.

Versione in vigore dal 17 maggio 1966, non più in vigore dal 4 marzo 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per prevenire gli abbordi in mare
Estremi	Legge 5 maggio 1966, n. 276
Partizione	Allegato A Norme per prevenire gli abbordi in mare
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 17 maggio 1966

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-1966/allegato-a-norme-per-prevenire-gli-abbordi-in-mare-art-2-provvedimento-abrogato-dalla-l-27-dicembre-1977-n-1085/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it